REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PIEMONTE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

PISANI MARCELLO Presidente

RINALDI ETTORE Relatore

STEINLEITNER BIANCA Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1061/2020

depositato il 16/12/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 373/2020 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TORINO

contro:

(...)

difeso da:

(...)

e da

(...)

contro:

(...)

difeso da:

(...)

e da

(...)

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO VIA P.VERONESE, 199/A 10148 TORINO TO

Atti impugnati:

ATTO DI RECUPER n. (...) IRES-ALTRO 2009

ATTO DI RECUPER n. (...) IRES-ALTRO 2009

Conclusioni parte appellante

in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata e dichiarare l'integrale legittimità degli

atti di recupero impugnati; condannare gli appellati alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni parti appellate
Rigettare il gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti e confermare la sentenza di primo grado; Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Ufficio, con gli atti di recupero n. (...)-2019 e (...)-2019, ha accertato, ai sensi degli artt. 2495 c.c. e 36 del DPR 602/1973, la responsabilità rispettivamente del Sig. (...) e del Sig. (...) per il mancato pagamento di imposte, sanzioni e interessi dovute dalla società (...) SRL di cui erano soci nel limite della rimessione del proprio debito per un importo pari a Euro 48.662 cadauno.
La società (...) SRL (CF. (...)) è stata costituita in data 27.10.2000 ed a seguito di delibera dei soci in data 15.03.2010 è stata posta in liquidazione volontaria con la nomina di liquidatore unico del Sig. (...) (già socio con una quota del 55%).
La procedura di liquidazione si è conclusa in data 31.12.2013 con il deposito, presso la Camera di Commercio di Torino, del bilancio finale di liquidazione al 31.12.2013 ed in data 21/03/2014 la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese (all'atto di recupero veniva allegata la visura camerale storica della società da cui si evincono tali dati).
L'Ufficio esponeva che, al momento della sua cancellazione, la società (...) srl era debitrice dell'Erario per Euro 217.613,87, somma derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate, secondo gli importi iscritti a ruolo.
Il debito deriva dalla liquidazione delle dichiarazioni relative a vari anni d'imposta e tutte sottoscritte dal sig. (...).
L'Ufficio, sulla scorta degli artt. 36 del DPR 602/73 e 2495 c.c., riteneva il liquidatore responsabile dei mancati pagamenti.
Nel bilancio finale di liquidazione tra le passività erano riportati i seguenti debiti tributari:
ERARIO C/IRPEF COLLABORATORE Euro 33.040,26
ER.C./IRPEF 1001 Euro 63.964,63
DEBITI TRIBUTARI Euro 37.897,57
ERARIO C/IVA Euro 13.589,54
L'art. 36 del DPR 602/73 prevede che "i soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.

Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.".

L'art. 2495 del codice civile prevede che "dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi".

Dall'esame del bilancio finale di liquidazione (allegato all'atto di recupero) risulta che nell'attivo del bilancio finale sono indicati crediti verso soci per Euro 324.414,07 per cui il liquidatore aveva l'obbligo di incassare i crediti dai soci (o, comunque, di avviare ogni procedura idonea allo scopo) al fine di pagare i debiti tributari.

L'Ufficio concludeva ritenendo che i soci avessero beneficiato della remissione del debito, fatto che costituisce una distribuzione indiretta in sede di bilancio finale di liquidazione, da quantificare pro-quota ex art. 36. L'Ufficio ha proceduto a notificare un invito nei confronti del sig. (...) in qualità di liquidatore della (...) SRL, chiedendo di produrre la contabilità della società per il biennio 2012-2013: il sig. (...) non si è presentato né ha fatto pervenire alcun documento. In base a quanto precede l'Ufficio ha ritenuto provato che:

Di imposte dovute dalla società (Euro 217.613,87) non sono state pagate;

Di soci hanno beneficiato di una remissione del debito per Euro 48.662.

Con separati ricorsi notificati in data 10/05/2019 i contribuenti impugnavano i loro rispettivi atti di recupero esponendo le ragioni che avevano determinato la decisione della messa in liquidazione della società.

Gli appellati specificavano che il conto soci c/prestiti della (...)SRL" si era generato dal socio-amministratore unico (...), così come verificabile dagli estratti..." rilevando di non aver percepito alcuna somma e che dunque la società non vantasse alcun credito nei confronti dei soci. Nei ricorsi veniva effettuata una premessa al punto I) in cui si contestava il rilievo della rimessione del debito e della distribuzione indiretta ai soci che l'Ufficio ha poi quantificato pro-quota ex art. 36 DPR 602/1973 e vengono formulati cinque motivi di ricorso al punto II):

II-A) la responsabilità per i debiti fiscali delle società cancellate dal registro ex art. 2495 c.c. - in cui si ripercorre l'evoluzione delle norme in materia di cancellazione dal registro delle imprese;

II-B) la responsabilità per i debiti fiscali delle società cancellate dal registro ex art. 36 DPR 602/1973 - in cui si sostiene l'applicabilità della norma citata solo alle imposte dirette e la limitazione della responsabilità del socio;

II-C) assenza di responsabilità dei soci - in cui si sostiene che non sussistano i presupposti di cui all'art. 36 DPR 602/1973;

II-D) intervenuta prescrizione/decadenza dell'Ufficio; II-E) in cui si contesta l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario.

Infine al punto III) veniva formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza n. 373/01/2020, depositata il 10/06/2020, accoglieva i ricorsi riuniti dei due contribuenti sulla base delle seguenti motivazioni: "... Va anzitutto affermata la giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/92 giusta il quale "avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'art. 39".

Nel merito, occorre partire dalla norma di riferimento che è quella di cui all'art. 2495 c.c. che è stato modificato a partire dal l gennaio 2004, recependo le indicazioni della Corte costituzionale.

Il nuovo art. 2495 c.c. prevede che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dovuto a colpa di questi.

Alla luce di tale disposizione appare, dunque, fondamentale accertare se, e in che misura, i soci della (...), tra cui i nostri (...) e (...), abbiano ricevuto somme sulla base del bilancio finale di liquidazione.

L'agenzia fonda la sua pretesa sulla circostanza che dall'esame del bilancio finale di liquidazione risultava che nell'attivo erano appostati crediti verso soci per Euro 324.414,07 e da ciò ha dedotto la conseguenza che i soci abbiano beneficiato pro quota della remissione di tali debiti.

Insomma la tesi dell'agenzia si basa su una presunzione che, però, a parere della Commissione non regge ad un'attenta valutazione logico-critica.

Invero né dal bilancio né da alcun altro atto si ricava la prova che tra i debitori della società vi fossero pure i ricorrenti -al contrario, vi sono numerosi indizi che portano a ritenere che le anticipazioni siano state fatte tutte (o quasi) a favore di (...), socio di maggioranza, amministratore e liquidatore-. Inoltre non è specificato a quanto ammontasse il debito (presunto) dei ricorrenti e, quindi, non è dato sapere quale sia la somma che i predetti si siano visti condonare e che rappresenterebbe la misura entro cui gli stessi possono essere chiamati a rispondere dei debiti societari dopo la liquidazione della società.

Così stando le cose non resta che accogliere il ricorso difettando i presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 2945 c.c. Le spese seguono la soccombenza...".

Propone appello l'Ufficio, deducendo i seguenti motivi:

I ERRONEITÀ DELLA SENTENZA EMESSA IN VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 36, SECONDO COMMA, N. 4, D.LGS. 546/1992 E 132, PRIMO COMMA, N. 4

C.P.C. La sentenza è meritevole di riforma poiché il decisum della CTP di Torino ha violato le norme poste a fondamento della responsabilità degli ex soci delle società estinte e della tutela del creditore societario rimasto insoddisfatto all'esito della cancellazione della società.

Tuttavia, non può non osservarsi che la sentenza contiene un ulteriore errore "originario" in quanto la CTP, violando le norme di merito, accoglie il ricorso avversario e lo fa attraverso una decisione che costituisce una falsa motivazione poiché non indica quali sono gli elementi su cui ha basato la propria valutazione. Quanto affermato può essere enucleato attraverso due passaggi della sentenza; nel primo si legge: "...la tesi dell'agenzia si basa su una presunzione che, però, a parere della Commissione non regge ad un'attenta valutazione logico-critica... ".

La CTP ha ritenuto, senza aggiungere altro, che l'evidenza documentale dell'esistenza di un credito verso soci dichiarato dalla stessa società nel bilancio fosse un dato che non regge ad una valutazione logica-critica. È di tutta evidenza che tale affermazione è infondata e la stessa non rappresenta un'idonea motivazione della pronuncia, in quanto la CTP avrebbe dovuto specificare la ragione per cui ha ritenuto di superare la presunzione di esistenza del debito pro quota dei soci (...) e (...).

Nel nostro caso non può affermarsi che la CTP abbia spiegato il motivo per cui la presunzione di remissione del debito nei confronti dei soci (...) e (...) sia insussistente, pertanto quella contenuta in sentenza risulta essere una falsa motivazione.

Il secondo passaggio della sentenza da censurare è il seguente: "...vi sono numerosi indizi che portano a ritenere che le anticipazioni siano state fatte tutte (o quasi) a favore di (...), socio di maggioranza, amministratore e liquidatore... ".

Sebbene la sentenza appaia ricca di valutazioni e riferimenti, si deve rilevare che tale iniziale impressione risulta infine inconsistente, infatti la CTP non specifica quali sarebbero i numerosi indizi" che portano a ritenere che le anticipazioni siano state fatte tutte (o quasi) a favore di uno solo socio.

Si ricorda, a tal proposito, che in questo procedimento l'Ufficio sta tentando di recuperare il debito di una società estinta ed è dunque assolutamente imprescindibile che i fatti vengano valutati attentamente e i provvedimenti abbiano una motivazione chiara, in quanto non vi è altra possibilità di agire nei confronti della società con perdita definitiva del credito erariale.

<u>II) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA EMESSA IN VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2495 C.C. E 36 D.P.R. N. 602/1973</u>

Andando al merito della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, la sentenza appare viziata perché ha ritenuto non provata l'esistenza del debito dei soci (...) e (...). Il passo fondamentale è il seguente: "...Invero né dal bilancio né da alcun altro atto si ricava la prova che tra i debitori della società vi fossero pure i ricorrenti ... Inoltre non è specificato a quanto ammontasse il debito (presunto) dei ricorrenti e, quindi, non è dato sapere quale sia la somma che i predetti si siano

visti condonare e che rappresenterebbe la misura entro cui gli stessi possono essere chiamati a rispondere dei debiti societari dopo la liquidazione della società.

Così stando le cose non resta che accogliere il ricorso difettando i presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 2945 c.c.".

La sentenza è meritevole di riforma giacché non ha ritenuto sufficiente l'esistenza del debito nel bilancio di liquidazione da presumere pro quota nei confronti di tutti i soci secondo quanto espressamente previsto dall'art. 36, terzo comma secondo capoverso, DPR 602/1973.

Come si è anticipato, i contribuenti ai punti III-C dei propri ricorsi contestavano la parte dell'avviso in cui l'Ufficio gli aveva attribuito una quota di credito, affermando di non aver mai ricevuto alcunché dalla società e che il credito fosse generato solo nei confronti del socio poi liquidatore (...) (depositando degli estratti conto bancari).

L'Ufficio ha notificato l'atto di recupero sulla base degli artt. 2495 c.c. e 36 D.P.R. n. 602/1973 sia al liquidatore, che non ha provveduto alla corretta estinzione dei debiti sociali, che ai soci nei limiti di quanto percepito, come stabilisce la norma.

Nello specifico, l'Ufficio ha legittimamente considerato che dall'estinzione dei debiti dei soci derivasse una remissione del debito ovvero una distribuzione indiretta dell'attivo che giustifica l'atto di recupero impugnato.

La responsabilità descritta all'art. 36 DPR 602/73 è considerata in re ipsa, discendendo dal mancato pagamento dei crediti erariali.

L'Ufficio ha dimostrato che dal riscontro con il bilancio finale di liquidazione appare evidente che la società ha effettuato una remissione del debito verso i soci che si presume essere proporzionale alla loro quota di partecipazione.

Nell'attivo del bilancio finale di liquidazione sono indicati crediti verso soci per Euro 324.414,07 che non sono stati riscossi, per cui gli stessi soci hanno usufruito di una remissione del debito all'esito della chiusura della liquidazione.

L'Ufficio non doveva allegare alcuna prova ulteriore poiché è evidente documentalmente che i soci hanno ricevuto una distribuzione indiretta di somme sotto forma di remissione del debito.

Non si comprende il motivo per cui la presunzione dell'Ufficio non superi una valutazione logico-critica come scritto in sentenza.

In primo grado, l'Ufficio ha sostenuto che l'esistenza del credito verso i soci fosse evidente dalla lettura del bilancio e ha rilevato l'inutilizzabilità degli estratti conto che i soci avevano depositato per sostenere che il credito era sussistente in realtà solo verso (...).

L'Ufficio contestava l'utilizzo di tale documento, in quanto si trattava di estratti di conto corrente parziali che non provavano che il credito verso (...) non fosse estinto o che non escludeva che vi

potessero essere dei crediti anche verso altri soci.

Ciò che rileva ai fini fiscali è la voce nell'attivo del bilancio che riguarda i crediti verso i soci per cui l'Ufficio ha legittimamente dedotto che si trattasse di un debito da distribuire proporzionalmente alla quota di partecipazione di ogni singolo socio.

La sentenza ha invece implicitamente (ed erroneamente) prestato maggiore affidabilità a delle voci sul conto corrente anziché alla voce iscritta in bilancio.

Si aggiunge, ricollegandosi al primo motivo di appello, che la scelta della CTP sia stata appunto dovuta presumibilmente alla visione degli estratti di conto poiché, come si è detto, la sentenza non specifica quali siano i motivi per cui ha ritenuto che l'iscrizione in bilancio non fosse relativa a tutti i soci ma solo al socio di maggioranza.

Nel caso di specie, l'Ufficio non ha inteso affermare che siano state percepite delle somme sotto forma di versamenti diretti (anche perché l'ex liquidatore non ha riscontrato l'invito al contraddittorio), tuttavia ha dimostrato documentalmente che sono state percepite somme indirettamente sotto forma di remissione del debito.

L'Ufficio insiste nell'affermare che eventuali differenziazioni interne nelle posizioni dei soci potranno trovare solo spazio in campo civilistico, non essendo opponibile all'Ufficio alcun limite se non quello delle somme percepite che nel caso di specie, si ripete, non è stato superato.

In conclusione, va ritenuto accertato che la remissione del debito sia equivalente ad una distribuzione indiretta avvenuta con la chiusura della liquidazione e che gli appellati essendo stati soci hanno usufruito di questa remissione.

III) RICHIAMO INTEGRALE DELLE DIFESE GIÀ SVOLTE NELLE CONTRODEDUZIONI DEPOSITATE IN PRIMO GRADO

Qualora le controparti dovessero costituirsi proponendo appello incidentale sulle domande che la CTP non ha accolto ritenendo di assorbirle, ci si riporta integralmente alle difese già svolte nel primo grado di giudizio, riservandosi di controdedurre ulteriormente.

Con atto di costituzione in giudizio i contribuenti (...) e (...), premesso chela (...) SRL venne costituita a seguito di trasformazione della ditta individuale di "(...) DI (...)", in data 23 marzo 2000. Originariamente il capitale sociale, pari ad Euro 20.400,00, venne sottoscritto dai seguenti soci: (...), (...), (...), (...), (...); sin dalla sua costituzione la società è stata amministrata, con carica di amministratore unico, dal sig. (...); in data 6/02/2003 a seguito del decesso del socio (...), le quote vennero cedute ai soci residui, (...), (...), (...), (...); Le quote del capitale sociale risultavano essere, alla data di scioglimento della società, le seguenti:

(...) 55%

(...) 15%

(...) 15%

(...) 15%

La perdurante stagnazione delle commesse spinse i soci, in data 15/03/2010, a deliberare la messa in liquidazione della società e venne nominato liquidatore il Sig. (...);

In data 21/03/2014 venne deliberata la chiusura della liquidazione con cancellazione dal registro imprese ed estinzione della società. Il conto soci c/prestiti della (...) SRL, risultato aperto nel bilancio di chiusura della liquidazione, si era generato dal socio-amministratore unico (...), così come verificabile dagli estratti prodotti in primo grado. Dall'esame di tale documentazione si evidenzia come alcuna somma sia stata percepita dagli odierni appellati e, pertanto, alcun credito vantasse la società nei loro confronti;

INFONDATEZZA DEI MOTIVI DI APPELLO PROPOSTI DALL'UFFICIO.

Apparirà evidente all'odierna CTR come il primo motivo d'impugnazione è smentito dagli stessi stralci di sentenza riportati da controparte che prima eccepisce l'assenza di motivazione e poco dopo ne produce proprio uno stralcio. La contraddizione è evidente.

Parimenti infondato risulta il secondo motivo di ricorso proposto dall'Ufficio. Quest'ultimo ha ritenuto censurabile la sentenza di primo grado in quanto: "non ha ritenuto sufficiente l'esistenza del debito nel bilancio di liquidazione da presumere pro quota nei confronti di tutti i soci secondo quanto espressamente previsto dall'art. 36, terzo comma secondo capoverso, DPR 602/1973." e "La responsabilità descritta all'art. 36 DPR 602/73 è considerata in re ipsa, discendendo dal mancato pagamento dei crediti erariali.". Entrambe le affermazioni dell'Ufficio sono prive di qualsivoglia fondamento giuridico. Non vi è alcuna norma nel nostro ordinamento che preveda una responsabilità diretta ed automatica dei soci di Srl per i debiti fiscali della società per il semplice fatto che siano evidenziati a bilancio crediti della società verso i soci. Si rende opportuno, ancora una volta, precisare che la responsabilità degli appellati è stata sollevata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495 c.c. e 36 DPR 602/1973.

Partendo dall'esame dell'art. 2495 c.c., quest'ultimo con riferimento ai soci, testualmente recita: "...i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione...".

Sulla base di quanto prescritto dalla predetta normativa, la responsabilità dei soci sarebbe economicamente ricollegata esclusivamente a quanto da questi percepito in sede di bilancio finale di liquidazione. Orbene, risulta documentalmente provato dal predetto bilancio (doc. 5) come alcuna somma sia stata corrisposta ai soci alla chiusura della liquidazione, come esplicitamente riferito nello stesso: "Da quanto sopra riportato consegue che il capitale netto realizzato dalla liquidazione è pari a zero e non vi sono riparti attivi da ripartire tra i soci".

Sul punto non vi sono dubbi, alcuna somma hanno riscosso i soci a seguito della liquidazione della società e per tale ragione alcuna richiesta può essere rivolta agli stessi dai creditori eventualmente insoddisfatti. Anche con riferimento al dettato normativo dell'art. 36 DPR 602/1973, che testualmente recita: "I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi...", si evidenzia come non sussistono i relativi presupposti, non avendo i soci percepito alcunché.

Come ha correttamente sottolineato la CTP nella propria sentenza, l'Ufficio sul punto, e non poteva essere diversamente, nulla ha provato circa la percezione di somme da parte dei soci, proprio perché alcuna somma è stata percepita e/o riscossa, così come certificato nel bilancio con riferimento al piano di riparto. Che l'onere di dimostrare la percezione di somme gravasse sull'Ufficio è stato ancora una volta ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza 31 ottobre 2018 n. 733 (depositata il 15 gennaio 2019), con la quale ha avuto modo di ribadire che: "...l'effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate dall'Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale onere della prova." (cfr., in tal senso, anche Cassazione 26 giugno 2015 n. 13259).

L'Ufficio, come puntualmente evidenziato dalla stessa CTP in sentenza, ha presunto che vi fosse stata una "distribuzione indiretta" di somme a favore dei soci poiché nell'attivo del bilancio finale risultavano indicati crediti verso soci per Euro 324.414,07 ed avrebbero pertanto beneficiato di una "remissione del debito". Tale presunzione, perché tale è, oltre ad essere sprovvista di qualsivoglia fondamento normativo risulta apertamente in contrasto con quanto specificatamente disciplinato dalle norme richiamate dall'Ufficio stesso a fondamento della propria pretesa le quali riferiscono inequivocabilmente alla corresponsione di somme a favore dei soci.

Se tali inequivocabili elementi erano di per sé già idonei ad evidenziare l'illegittimità degli atti emessi nei confronti degli odierni appellati non si può non sottolineare come questi ultimi, sebbene non fosse onere sugli stessi gravante, hanno addirittura dato prova che il debito evidenziato nel bilancio finale di liquidazione fosse stato generato dal socio e Amministratore della società, attraverso bonifici effettuati a suo favore (doc. 4 Fascicolo di primo grado - estratti conto bancari).

Si evidenzia come i prelevamenti effettuati 2008 2009 2010 da parte dell'amministratore (...) sono stati pari ad Euro 330.000,00, ovvero l'importo risultato sussistente in fase di liquidazione. ANNO 2008

Data operazione - 10/09/2008, 22/09/2008; 04/09/2008 Importi: 125.000,00; 10.000,00; 30.000,00

TOTALE Euro 165.000,00 ANNO 2009

Data operazione: 13/10/2009; 26/10/2009; 05/05/2009 Importi: 60.000,00; 50.000,00; 10.000,00 TOTALE Euro 120.000,00 ANNO 2010

Data operazione 25/02/2010;

Importo 48.000,00 - TOTALE Euro 48.000,00

Ripropone motivi di ricorso non esaminati dalla CTP.

1) L'intervenuta prescrizione/decadenza dell'Ufficio dalla richiesta delle somme;

2) L'errata quantificazione delle somme asseritamente dovute.

Con riferimento alla prima eccezione si ribadisce in questa sede che anche laddove le richieste formulate dall'Ufficio fossero risultate fondate nel merito, non si sarebbe potuto non rilevare come i debiti richiesti in pagamento fossero relativi a debiti fiscali risalenti addirittura al 2007 e per tale ragione l'Ufficio, nulla avendo prima notificato agli odierni appellati, sarebbe risultato comunque decaduto dalla possibilità di recuperare dette somme dai soci ed il relativo credito risulterebbe prescritto.

Id. Partita Id. Cartella Anno Carico a ruolo (...) 2012 22.342,64 (...) 2012 2.551,82 (...) 2011 312,37 (...) 2010 69.147,04 (...) 2009 71.544,46 (...) 2009 16.051,77 (...) 2008 6.942,94 (...) 2008 908,19 (...) 2008 27.725,95 (...) 2007 86,69 TOTALE 217.613,87

L'Ufficio ha provveduto a richiedere agli odierni appellati il 15% ciascuno del presunto credito vantato dalla società nei confronti dei soci (Euro 324.414,07), ovvero nella misura percentuale relativa alla quota di partecipazione sociale di ciascun di essi. Non vi è chi non veda come detto metodo di calcolo sarebbe stato comunque errato e, laddove fossero sussistiti i necessari presupposti, avrebbe al più potuto richiedere il 15% ciascuno del credito vantato dall'Ufficio nei confronti della società.

Diversamente, così come ha evidenziato l'Ufficio a pagina 4 del proprio atto, verrebbe complessivamente richiesto ai soci una complessiva somma pari ad Euro 324.414,00 a fronte di un presunto credito vantato dall'Ufficio di Euro 217.613,87. Laddove fosse stata fondata la pretesa dell'Ufficio nei confronti dei soci, la percentuale effettivamente richiedibile a ciascun socio si sarebbe dovuta conteggiare avendo come base di calcolo, al più, la somma di Euro 217.613,87 sulla quale applicare la percentuale del 15% per ciascun socio. Così facendo l'importo potenzialmente richiedibile al ricorrente sarebbe al massimo potuto essere pari ad Euro 32.642,00 e non 48.662,00 come effettivamente richiesto.

Non è stata reiterata la richiesta di trattazione in pubblica udienza e la decisone avviene in camera di consiglio.

MOTIVI DELLLA DECISIONE

L'appello dell'Ufficio deve trovare parziale accoglimento.

In base alla normativa applicata (art. 36 d.p.r. 602/1973) è stato richiesto ai due soci appellanti il pagamento di debiti societari che non hanno trovato capienza nella liquidazione della s.r.l. sulla base di quanto attestato nel bilancio finale di liquidazione**. E' vero che da detto bilancio non risultano corrisposte somme ai soci, ma è anche vero che negli anni 2008, 2009 e 2010 risultano prelevate dalle casse sociali complessivamente Euro 324.414,00 appostate anche negli anni successivi come credito verso soci, che non hanno trovato giustificazione alcuna in operazioni societarie.**

Ora che tale somma venga riscossa in via anticipata negli ultimi anni dell'attività ovvero che venga distribuita in sede di liquidazione è circostanza irrilevante ai fini del recupero del credito fiscale, risultando evidente che da parte della società è intervenuta una remissione del debito che invece avrebbe dovuto essere recuperato proprio ai fini del pagamento dei debiti fiscali. Il fatto documentato che le anzidette somme fossero oggetto di prelievo unicamente in capo all'amministratore, poi liquidatore, ai fini della riscossione a poco rileva, non risulta che si sia trattato di indebite appropriazioni, di atti di distrazione costituenti illecito civile o penale, questioni che non sono state sollevate in giudizio, ma che comunque troverebbero una loro giustificazione solo in una azione di regresso da parte dei soci ovviamente non possibile in questa sede.

E' quindi da ritenersi corretta l'azione svolta nei confronti dei soci appellanti non essendo dato discutere di questioni riguardanti i rapporti tra i soci medesimi. La imputazione del recupero fiscale sulla base delle quote societarie comporta che la pretesa debba riguardare il debito e cioè l'importo dovuto all'Erario dalla società che non viene contestato essere di Euro 217.613,87, come da elenco delle cartelle indicate nell'atto di costituzione in giudizio di parte appellata, e non il diverso e maggiore importo (Euro 324.414,00) oggetto della remissione del debito. La pretesa fiscale deve quindi essere ricondotta a Euro 32.642,00 e non 48.662,00 come effettivamente richiesto. Non è fondata l'eccezione di prescrizione risultando non decorso il termine decennale per effetto della notifica delle cartelle alla società in attività.

Stante la parziale soccombenza le spese si dichiarano compensate per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza di primo grado dichiara la legittimità degli atti di recupero impugnati rideterminati per ciascun contribuente nella misura di Euro 32.642,00. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Torino, il 13 luglio 2021.

Depositata in Segreteria il 21 luglio 2021.